



24.10.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0332/2012, presentata da Ulrich Neef, cittadino tedesco, sulla direttiva garanzie applicata in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la direttiva garanzie (direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo) non sia stata recepita correttamente dalla normativa tedesca. Ritiene che nella normativa tedesca in materia di garanzie sia stata inserita una clausola che inverte l'onere della prova. Essa stabilisce che un acquirente, il quale venga a conoscenza di un difetto del prodotto dopo 6 mesi dal momento dell'acquisto, deve dimostrare che tale difetto era già presente al momento dell'acquisto. Questo significa, di fatto, che la garanzia non copre i difetti che vengono scoperti dopo 6 mesi dall'acquisto. Viene, inoltre, stabilito che l'acquirente può far sostituire un prodotto difettoso soltanto in seguito a due tentativi di riparazione falliti. Il firmatario ritiene che il periodo di garanzia di 24 mesi debba essere rispettato anche in Germania e chiede l'apertura della procedura di infrazione qualora la Germania non dovesse modificare la sua normativa. Chiede, inoltre, periodi di garanzia più lunghi per alcuni prodotti durevoli, come ad esempio mobili, apparecchi elettrici ecc. Il firmatario sostiene che un tale provvedimento sia già in vigore nel Regno Unito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE stabilisce che: "Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o

con la natura del difetto di conformità". Di conseguenza, per i difetti che si manifestano dopo sei mesi dalla consegna, la direttiva pone a carico dell'acquirente l'onere della prova che esistessero già al momento della consegna. La norma di recepimento tedesca prevede una norma analoga e pertanto su questo punto è conforme alla direttiva.

Dal momento che la direttiva 1999/44/CE è basata su un livello minimo di armonizzazione, le normative degli Stati membri possono prevedere periodi di garanzia più lunghi. Nei Paesi Bassi e in Finlandia, ad esempio, la garanzia copre l'intero ciclo di vita dei beni.

Conclusione

Dato che sull'aspetto sollevato dal firmatario la normativa tedesca è conforme alla direttiva, non sussistono ragioni per avviare una procedura d'infrazione".